

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Claudio CONSALES	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonino GALLETTI	Componente
- Avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- Avv. Vittorio MINERVINI	Componente
- Avv. Francesco PIZZUTO	Componente
- Avv. Demetrio RIVELLINO	Componente
- Avv. Federica SANTINON	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Senatore ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto dall'Avv. [RICORRENTE], con studio in [OMISSIS], difesa in proprio, avverso la decisione del CDD di Firenze, con cui veniva irrogata la sanzione della sospensione di mesi due dall'esercizio della professione, emessa a definizione del procedimento n. 367/2015, depositata il 04.11.2019 e notificata 15.11.2019;

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Aniello Cosimato svolge la relazione;  
Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

### **FATTO**

Il procedimento nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] trae origine dalla presentazione di quattro esposti pervenuti al Coa di Livorno da parte degli avv.ti [AAA], [BBB], dal Sig. [CCC] e dalla Sig.ra [DDD], accomandataria della Soc. [EEE] sas.

I primi due evidenziavano che la Soc. [FFF], controparte in alcune vicende giudiziarie, era amministrata dall'avv. [RICORRENTE], risultandone la medesima amministratore unico e legale rappresentante.

Il [CCC], invece, deduceva di avere acquistato dalla [FFF] una imbarcazione, regolarmente pagata e mai consegnata, mentre la [DDD] rappresentava di aver fornito alla medesima società materiale di ricambio per circa € 8.000,00, senza ottenere il relativo pagamento.

Il Coa di Livorno nella seduta del 23.01.2013 deliberava l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'iscritta e, successivamente, con l'entrata in vigore della L. 247/2012, inviava gli atti al CDD di Firenze che nel procedimento disciplinare n. 367/2015 del Ruolo Generale contestava all'avv. [RICORRENTE] il seguente capo di incolpazione: *“per aver contravvenuto agli artt. 3, 12, 38 RD n. 1578/1933, nonché agli artt. 5 e 16 del codice deontologico, in particolare per aver ricoperto la carica di amministratore unico della società commerciale [FFF] S.r.l., esercitando il commercio con il compimento di atti connessi a detta carica sociale, tra cui il conferimento del mandato giudiziale per il recupero di un credito della società [FFF], con ciò violando il dovere di evitare incompatibilità. In Livorno/Follonica/Grosseto, dal 2008 al 2011”*.

All'esito del dibattimento, il CDD, irrogava nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due rilevata la responsabilità disciplinare dell'Avv. [RICORRENTE] per gli addebiti a lei ascritti, ritenendo che la stessa fosse ben consapevole di esercitare l'impresa per tutelare i propri interessi, assumendosi, d'altra parte, anche il rischio della incompatibilità.

Il CDD non acquisiva, inoltre, un certificato di malattia che avrebbe dovuto dimostrare la patologia sofferta impediva all'Avv. [RICORRENTE] di comprendere il disvalore delle proprie azioni, ritenendo, al contrario, la stessa irrilevante.

Difendendosi in proprio, l'Avv. [RICORRENTE] ha presentato ricorso innanzi al CNF avverso la decisione del CDD di Firenze, chiedendo, in riforma della decisione impugnata, l'annullamento della sanzione disciplinare irrogata per *“Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia”*.

La ricorrente afferma che l'iter logico-giuridico seguito dal CDD apparirebbe censurabile, dato che il giudice disciplinare, benché avesse riconosciuto la patologia, ha negato l'acquisizione della sua documentazione medica, ritenendo che la condizione clinica dalla quale era affetta non potesse costituire una esimente. L'Avv. [RICORRENTE], invece, sostiene che il carteggio clinico avrebbe confermato la propria tesi difensiva, dimostrando gli effetti derivanti dalla sofferta patologia.

In particolare, la ricorrente afferma di aver conosciuto un certo [GGG], con cui avrebbe poi iniziato un rapporto sentimentale, lo stesso, approfittando delle sue condizioni di salute, l'aveva convinta a costituire la [FFF] della quale era divenuta soltanto formalmente amministratrice in quanto di fatto, la stessa era amministrata dal [GGG], il quale esercitava l'attività e firmava atti in nome della ricorrente.

Soltanto dopo un intervento chirurgico e la successiva riabilitazione, la ricorrente avrebbe conosciuto quanto realizzato da [GGG], il quale, dopo aver dissipato i patrimoni personali della deducente, si sarebbe "volatilizzato".

A detta dell'avv. [RICORRENTE], il CDD non avrebbe compreso la gravità e gli effetti della sua patologia, arrivando ad affermarne la responsabilità senza neppure valutare la documentazione medica dalla quale sarebbe emerso che ella non era nelle condizioni di poter comprendere gli atti posti in essere a causa della malattia.

Tali considerazioni, al contrario, sono correttamente riportate nella sentenza n. [OMISSIS]/2017 del Tribunale di Livorno con cui il Giudicante assolveva la [RICORRENTE] del reato di cui all'art. 640 c.p., tra l'altro nei confronti del [CCC].

L'avv. [RICORRENTE] ha fatto pervenire una nota difensiva per l'udienza del 22.11.2023 con cui chiedeva una sanzione meno afflittiva, anche in considerazione della condotta serbata per oltre un trentennio di corretto esercizio professionale, atteso che quella irrogata pregiudicherebbe, inoltre, la sua permanenza nelle liste dei difensori di ufficio.

### **MOTIVI**

Il ricorso non è fondato e non merita, pertanto, accoglimento.

L'avv. [RICORRENTE] lamenta la mancata acquisizione della propria documentazione medica da parte del CDD, rifiuto che avrebbe impedito al Giudice della disciplina di comprendere a fondo la situazione in cui ella versava, inducendolo ad affermarne la responsabilità disciplinare.

La censura non coglie nel segno perché in sede disciplinare opera il principio del libero convincimento del Giudice che ha ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, per questo motivo la decisione assunta, sulla scorta degli atti

ricevuti in conseguenza degli esposti, deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le allegazioni documentali. (Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17). Alla luce dell'acquisizione e conseguente valutazione di tutta la documentazione prodotta in ordine alla condizione di salute della ricorrente può in questa sede confermarsi che lo stato di salute della ricorrente non era tale da escluderne la *suitas* che costituisce il requisito indispensabile di imputabilità soggettiva dell'illecito disciplinare.

Pure infondate sono le censure mosse con riferimento all'elemento oggettivo delle condotte assunte dalla ricorrente. La sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Livorno depositata in atti dalla difesa, riguarda, difatti, un singolo tra i tanti e diversi episodi che dimostrano la partecipazione dell'Avv. [RICORRENTE] Mette conto osservare, per di più, che la estraneità della ricorrente dagli affari societari viene smentita dalla Sig.ra [DDD] in quanto la fornitura di materiale edile era avvenuta sulla base del rapporto di amicizia e di fiducia che legava la [RICORRENTE] ai suoi familiari.

L'avv. [AAA], inoltre, con nota del 19.09.2012, trasmetteva una visura camerale in relazione alla qualità di amministratore dell'avv. [RICORRENTE] della Soc. [FFF].

In merito alla vicenda che ci occupa, occorre evidenziare che l'Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché tali doveri rappresentano canoni generali dell'agire dell'avvocato che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nei suoi confronti quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività con il preciso dovere di evitare qualsiasi incompatibilità con la permanenza dell'iscrizione all'albo. Nell'attuale disciplina l'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 147/2012, sancisce che la professione di avvocato è incompatibile *“con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”*; di qui, la conseguenza per cui l'avvocato può detenere partecipazioni societarie, ma gli è inibito, tranne nelle ipotesi eccezionali previste, l'esercizio di attività propriamente gestorie all'interno delle medesime collettività organizzate.

Le norme di cui al capo di incolpazione risultano dalla ricorrente violate; pertanto, va confermata la sanzione a suo carico della sospensione di mesi due dall'esercizio dell'attività

professionale e condivise le motivazioni addotte dal CDD di Firenze che ha riconosciuto la sussistenza dei fatti, siccome anche documentati.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 della L.247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D.22.01.1934 n. 37;  
il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2023.

IL SEGRETARIO f.f.  
f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Claudio Consales

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 27 marzo 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
Avv. Giovanna Ollà